

# OPINIONI (/OPINIONI)

21 Aprile 2020

## COVID-19: l'esenzione da dazi e Iva per le merci emergenziali e le linee guida Ue

SARA ARMELLA (/sara-armella)



### Abstract

**Aggiornato al 20.04.2020**

Sono **sospesi i versamenti di dazi e Iva all'importazione** per le **merci sanitarie** necessarie a fronteggiare l'attuale emergenza. La decisione della Commissione Ue, insieme alle linee guida in materia doganale, è stata anticipata dalle Autorità amministrative dei singoli Stati membri, compresa l'**Agenzia delle dogane**. Si va verso un maggior allineamento a livello europeo.

\*\*\*

La **Commissione Ue**, con la **decisione 2020/491** del 3 aprile scorso, in risposta alle domande formulate dai Paesi membri ai sensi del regolamento n. 1186/2009, ha stabilito che per le **importazioni da Paesi terzi di mascherine, guanti, tute di protezione (Dpi)**, strumentazioni mediche (ad esempio, **ventilatori polmonari**), gli operatori non dovranno scontare **dazi** (che ammontano in media al 12% del costo di tali prodotti) e **Iva**. La decisione ha efficacia retroattiva e si applica anche alle importazioni già effettuate a decorrere dal 30 gennaio e per quelle da effettuare fino al termine del 31 luglio 2020.

Le operazioni possono essere ritenute esenti se le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da e per conto di enti statali, organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici e **unità di pronto soccorso** impegnate nel contrasto della **pandemia**.

L'esenzione disposta dalla Commissione potrà poi essere successivamente prorogata, se necessario.

La decisione segue alcune iniziative già intraprese dalle competenti **Autorità doganali nazionali**. L'**Agenzia delle dogane**, infatti, con la determinazione direttoriale, n. 101115 del 27 marzo, aveva sospeso **dazi e Iva all'importazione per i prodotti sanitari destinati all'emergenza**, avvalendosi della procedura di cui all'art. 76 del regolamento n. 1186/2009 e dall'art. 53 della direttiva n. 132/2009. Ai sensi di tali norme, in situazioni d'emergenza, gli Stati membri, in attesa di decisione della Commissione Ue, possono avviare agevolazioni a carattere temporaneo.

Successivamente, con la determinazione n. 107042 del 3 aprile, l'Agenzia ha dato attuazione a quanto deciso dalla Commissione, specificando che l'applicazione del beneficio dell'esenzione è comunque soggetta a verifiche dell'Ufficio competente per territorio.

L'esenzione dal **pagamento dei dazi e dell'Iva** avviene in via automatica e non richiede altro tipo di autorizzazione preventiva da parte delle autorità.

Nella **nota 3 aprile 2020, n. 107046**, destinata alle Associazioni di categoria, le **Dogane** precisano che, essendo intervenuta la decisione della Commissione, non è necessario un atto di impegno alla corresponsione dei diritti sospesi (previsto dalla determinazione del 27 marzo) bensì quello a osservare le finalità di collaborazione e solidarietà con le **Autorità sanitarie**, mentre resta la necessità dell'autocertificazione da parte del soggetto destinatario delle merci avente titolo al beneficio.

A tal proposito, sempre alle Associazioni di categoria è stata destinata la nota 8 aprile 2020, n. 11048, nella quale è precisato che, nel caso in cui l'importatore sia soggetto diverso dal destinatario e che operi per conto e su mandato del suddetto, ai fini dell'**autorizzazione allo sdoganamento** si devono produrre due autocertificazioni, una a carico del destinatario finale delle merci e la seconda, a carico dell'importatore che agisce per conto del destinatario. In quest'ultima si deve dichiarare che le merci, descritte per natura e quantità, sono importate su mandato del destinatario avente titolo.

Con la determinazione direttoriale 30 marzo 2020, n. 102131, l'**Agenzia delle dogane** ha, inoltre, attuato l'ordinanza del Commissario straordinario, 28 marzo 2020 n. 6/2020, la quale richiedeva l'applicazione di **semplificazioni e agevolazioni in Dogana per lo sdoganamento dei dispositivi Dpi**. L'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni ai fini delle **procedure di "svincolo diretto" o di "svincolo celere"**.

Sempre sul fronte Ue la DG Taxud della Commissione Ue ha emanato una serie di linee guida riguardanti l'**emergenza Covid-19 ("Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency")** nel tentativo di rispondere ai numerosi interrogativi giunti dalle imprese di tutta l'Unione.

Pur avendo escluso una sospensione generalizzata per i **pagamenti dei debiti doganali**, l'Europa ha invitato gli Stati membri ad applicare puntualmente le norme del **Codice doganale dell'Unione** (in particolare, gli articoli 45 e 112) che consentono alle Dogane di sospendere, caso per caso, l'applicazione di una decisione o di concedere una dilazione di pagamento, anche senza interessi o senza garanzia. Tuttavia, gli operatori dovranno essere in grado di dimostrare che il puntuale adempimento avrebbe determinato gravi conseguenze di tipo economico e sociale.

La Commissione invita gli operatori economici dell'Unione a sottoporre alle autorità doganali dei Paesi membri solo decisioni (ad esempio in merito a autorizzazioni relative allo *status* di Aeo o esportatore abituale) aventi natura emergenziale e non rimandabili.

Considerati i numerosi quesiti inviati con riferimento alle autorizzazioni, l'**Agenzia delle dogane** ha inteso assicurare gli operatori, dando piena attuazione alle direttive fornite dalla **DG Taxud-Custom**.

Di particolare importanza nella guida emessa dalla Commissione Ue è anche la previsione di una deroga all'art. 120 del **Codice doganale dell'Unione** per permettere agli operatori di prolungare il termine di 90 giorni per la detenzione di merce in magazzino se, a causa di eventi riconducibili all'**epidemia**, non possono effettuare lo sdoganamento o la ri-esportazione. In tal caso, gli interessati potranno far valere una causa di **forza maggiore** per giustificare la **situazione di stallo dei prodotti**. Per contenere la possibilità di dar luogo a comportamenti fraudolenti, la Commissione ha specificato che la merce dovrà rimanere in magazzino e non potrà essere messa in circolazione senza il pagamento dei **dazi per l'importazione**.



(<https://piattaforma.4clegal.com/sportello-legale/>)



**Autore dell'articolo:**

**SARA ARMELLA (/sara-armella) | Fondatrice dello Studio Armella & Associati**

Avvocato abilitato all'assistenza presso la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia europea. È delegato presso la Commission on Customs and trade regulations e della Commission on taxation della International Chamber of Commerce di Parigi ed è membro dell'International Fiscal Association. È coordinatore della Commissione Dogane & trade facilitation della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.